

Pubblicato il 03/04/2026

N. 02728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2026, proposto da -
OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Paride Cesare Cretì, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, *ex lege*
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione terza), -OMISSIS- resa tra le
parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza n. 879 del 10 marzo 2026;

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Paride Cesare Cretì e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

FATTO

1. L'appellante, sottocapo di 3° classe della Marina militare, in forza potenziale presso il 1° Battaglione assalto "Grado" in Brindisi, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione terza), -OMISSIS- che ha respinto l'istanza cautelare proposta nell'ambito del ricorso avverso il decreto prot. REG2025 0544236 del 24 novembre 2025, con il quale la Direzione generale per il personale militare ha disposto nei suoi confronti la *«sospensione dall'impiego a seguito di condanna penale»*, ai sensi dell'art. 914 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*«Codice dell'ordinamento militare»*, d'ora in avanti "c.m."), per l'intera durata della pena inflitta.

2. Ai fini della migliore comprensione della questione di legittimità costituzionale che con la presente ordinanza si intende sottoporre alla Corte costituzionale, si espongono le circostanze rilevanti della vicenda:

a) con la sentenza n. -OMISSIS- nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R. e divenuta irrevocabile il 13 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha applicato nei confronti dell'appellante, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni quattro di reclusione per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi, oltre alla pena accessoria della revoca della patente di guida e dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Il giudice penale ha tenuto conto, tra l'altro, della penale incensuratezza dell'imputato, della leale condotta processuale e della circostanza che, secondo il consulente tecnico del Pubblico Ministero, l'impatto tra i due

- veicoli sarebbe stato inevitabile anche qualora l'imputato avesse mantenuto la velocità entro il limite previsto, sebbene con effetti meno gravi;
- b) con decreto del 5 marzo 2024, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 656, comma 5, c.p.p., ha sospeso l'esecuzione della pena per consentire l'accesso a misura alternativa alla detenzione;
- c) nelle more, il Ministero della difesa ha avviato un procedimento disciplinare, definito con decreto del 28 ottobre 2024, recante irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per mesi dodici, ai sensi degli articoli 885, 1357, lettera a) e 1379 c.m. La sanzione non è stata impugnata ed è stata integralmente espiata;
- d) con ordinanza del 13 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha ammesso il militare all'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*«Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»*, d'ora in avanti "ord. pen."), per l'intera durata della pena inflitta (dal 25 febbraio 2025 al 24 febbraio 2029). L'ordinanza ha valorizzato, tra l'altro, l'assenza di carichi pendenti, l'insussistenza di collegamenti con organizzazioni criminali e la positiva relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Lecce. Tra le prescrizioni impartite, il Tribunale ha disposto l'*«obbligo di reperire e svolgere attività di volontariato o socialmente utile o di pubblica utilità presso un ente pubblico o un'associazione privata onlus, nonché di riprendere l'attività nella Marina Militare allo scadere dell'anno di sospensione dall'impiego»* (prescrizione n. 7);
- e) in relazione al primo semestre di pena espiato mediante affidamento in prova – dal 25 febbraio al 25 agosto 2025 – il Magistrato di sorveglianza ha concesso all'appellante la liberazione anticipata di giorni quarantacinque, ai sensi dell'art. 54 ord. pen.;

f) decorso il periodo di sospensione disciplinare, il militare è rientrato in servizio, venendo a tal fine autorizzato dal Magistrato di sorveglianza a recarsi presso la Caserma di Brindisi e ad anticipare l'uscita dall'abitazione alle ore 6,00 dal lunedì al sabato, per esigenze di lavoro;

g) in data 6 novembre 2025, la Direzione generale per il personale militare ha acquisito l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 13 febbraio 2025, che ha ammesso l'appellante all'affidamento in prova, unitamente al provvedimento di esecuzione n. SIEP 139/2024 del 27 febbraio 2025;

h) con decreto n. REG2025 0544236 del 24 novembre 2025, notificato il 27 novembre 2025, la Direzione generale ha disposto nei confronti dell'appellante la «*sospensione dall'impiego a seguito di condanna penale*», ai sensi dell'art. 914 c.m., per l'intera durata della pena, con decorrenza dal 25 febbraio 2025. Il provvedimento ha espressamente dato atto che l'art. 914 citato «*non attribuisce all'Amministrazione margini di discrezionalità in relazione all'applicabilità di detto provvedimento*».

3. L'appellante ha impugnato il decreto di sospensione dall'impiego dinanzi al T.a.r. Puglia – sezione staccata di Lecce, deducendo, in sintesi: (i) il difetto di partecipazione procedimentale e lo sviamento, evidenziando che l'Amministrazione aveva inizialmente opposto al rientro in servizio la diversa ragione dell'interdizione dai pubblici uffici; (ii) la tardività del provvedimento; (iii) l'erronea interpretazione dell'art. 914 c.m., la cui *ratio* presupporrebbe un'effettiva impossibilità di prestare servizio, insussistente nel caso dell'affidamento in prova con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.

4. Con ordinanza n. 61 del 29 gennaio 2026, il T.a.r. ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo le censure *prima facie* infondate in ragione del tenore letterale della disposizione, da cui emerge la natura obbligatoria e vincolata del provvedimento di sospensione. Ha altresì escluso la sussistenza del *periculum in mora*, attesa la corresponsione della metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, disposta dal provvedimento di sospensione.

5. L'appellante ha proposto appello cautelare, censurando l'ordinanza di primo grado per difetto di motivazione e omessa valutazione della documentazione in atti, con particolare riferimento all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e all'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza allo svolgimento dell'attività lavorativa, da cui emergerebbe la piena compatibilità tra la misura alternativa e la prosecuzione del servizio.

6. Si è costituito il Ministero della difesa, insistendo per la reiezione dell'appello.

7. All'esito della camera di consiglio del 10 marzo 2026, fissata per la trattazione dell'appello cautelare, il Consiglio di Stato – con l'ordinanza n. 879 dell'11 marzo 2026, da intendersi integralmente richiamata e trascritta nel presente provvedimento – ha ritenuto che, pur non sussistendo (*de iure condito*) il *fumus boni iuris* con riferimento ai motivi di ricorso, ricorressero nondimeno i presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 914 c.m., ove incondizionatamente applicato ai casi di espiazione della pena mediante affidamento in prova (art. 47 ord. pen.), con conseguente possibile riconoscimento del *fumus* in relazione all'incidente costituzionale.

7.1. Quanto al *periculum in mora*, il Collegio ha ritenuto che la sospensione potesse compromettere il percorso riabilitativo dell'appellante e, nella prospettiva dell'Amministrazione, l'interesse a conseguire la controprestazione lavorativa a fronte della corresponsione della metà degli assegni fissi e continuativi, cui è tenuta ai sensi dell'art. 920, comma 1, c.m. (con il rischio, peraltro, di dover procedere al pagamento delle differenze retributive in caso di accoglimento del ricorso).

7.2. È stata quindi sospesa in via interinale l'efficacia del provvedimento impugnato, nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità che si propone con la presente ordinanza, rinviando la definitiva decisione

sull'appello cautelare ad una successiva camera di consiglio, che sarà fissata dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

DIRITTO

I. *Il quadro normativo rilevante*

a) *L'art. 914 del Codice dell'ordinamento militare*

1. L'art. 914 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*«Codice dell'ordinamento militare»*, d'ora in avanti "c.m."), rubricato *«Sospensione a seguito di condanna penale»*, così dispone: *«La sospensione dall'impiego è applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario»*.

2. La norma configura un effetto sospensivo automatico, conseguente all'espiazione della pena, che determina il temporaneo allontanamento dal servizio del militare e l'ingresso del rapporto in uno stato di "quiescenza", le cui conseguenze sul regime giuridico, previdenziale e retributivo del dipendente sono disciplinate – in termini comuni alle ipotesi di sospensione precauzionale, di cui ai successivi articoli– dagli artt. 920-922 c.m.

3. Essa si pone in continuità con una serie di disposizioni abrogate dal Codice – art. 31 della l. 10 aprile 1954, n. 113; art. 22 della l. 31 luglio 1954, n. 599; art. 14, comma settimo, della l. 3 agosto 1961, n. 833; art. 9, comma quarto, della l. 18 ottobre 1961, n. 1168; art. 26, comma 5, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 – le quali, nel disciplinare lo stato giuridico degli appartenenti alle diverse Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, prevedevano un analogo effetto sospensivo conseguente alla condanna penale.

3.1. L'art. 914 c.m., inoltre, rinviene il proprio corrispondente nell'art. 98, comma 1, del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), per il quale *«l'impiegato condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per un delitto che ha dato luogo al procedimento disciplinare è sospeso dal servizio durante il periodo in cui la pena viene scontata»*.

3.2. Nessuna delle diverse norme richiamate – né quelle abrogate, né il vigente art. 98, comma 1 del d.P.R. n. 3 del 1957 – contiene però l'estensione alle pene *«sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario»*, prevista invece dalla disposizione in commento, che presenta quindi una portata applicativa più ampia rispetto ai propri antecedenti normativi.

4. La *ratio* dell'art. 914 c.m. può essere ricostruita in termini compositi.

4.1. Per un verso – mutuando le considerazioni svolte della giurisprudenza amministrativa in relazione all'art. 98 del d.P.R. 3 del 1957 – alla sospensione del militare condannato a pena detentiva può riconoscersi *«natura intrinsecamente sanzionatoria, in quanto essenzialmente collegata alla presupposta condanna penale»* (Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 1990, n. 521).

4.2. La funzione sanzionatoria si manifesta, tuttavia, con intensità minore nella sospensione *ex art.* 914 c.m. rispetto al corrispondente istituto del pubblico impiego civile: infatti, mentre l'art. 98 del d.P.R. n. 3 del 1957 prevede la sospensione dalla *«qualifica»* – effetto non giustificato dalla mera impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa, che incide sullo *status* giuridico del dipendente e induce *«gli ulteriori effetti negativi»* in punto di ritardo nelle promozioni e perdita della corrispondente anzianità (Cons. Stato, n. 521 del 1990, cit.) – l'art. 914 c.m. dispone la sola sospensione dall'*«impiego»*, senza analoga incidenza sulla qualifica rivestita (salvo quanto dispongono i già citati artt. 921 e 922 c.m.).

4.3. Proprio per questo, si ritiene che la *ratio* prevalente dell'art. 914 c.m. debba essere individuata nell'impossibilità di funzionamento del *sinallagma* insito nel rapporto di lavoro pubblico, poiché l'esecuzione della pena impedisce la prestazione del servizio incondizionato.

4.4. In questo senso può spiegarsi l'estensione *«alle pene sostituite ai sensi dell'ordinamento penitenziario»*, giacché anche l'espiazione di misure

alternative ostacola in modo significativo la piena disponibilità del militare nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

4.5. A tali profili si affianca, secondo il Collegio, un ulteriore fondamento della disposizione, ravvisabile nell'esigenza di tutelare il prestigio e l'affidabilità dell'Istituzione, che potrebbero risultare compromessi dall'impiego di un militare condannato in sede penale, in considerazione della peculiare affidabilità e del particolare rigore etico normalmente richiesti agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

b) *L'art. 47 della legge sull'ordinamento penitenziario*

5. Non occorre soffermarsi diffusamente sulla *ratio* e sulle finalità della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*«Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»*), d'ora in avanti "ord. pen."), essendo sufficiente rilevare che essa declina a livello di legge ordinaria il fondamentale principio rieducativo della pena, sancito dal terzo comma dell'art. 27 della Carta fondamentale, e orienta l'intero sistema dell'esecuzione penale allo scopo di *«realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato»* (cfr., *ex aliis*, Corte cost., sentenza n. 79 del 2007).

5.1. In questo contesto, l'art. 47 ord. pen. disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla detenzione che consente al condannato, la cui pena detentiva – inflitta o residua – non superi determinati limiti, di espirla fuori dall'istituto penitenziario, sottoposto a prescrizioni dirette a favorirne la rieducazione e il reinserimento sociale.

6. L'affidamento in prova rappresenta la misura alternativa alla detenzione a più alto contenuto fiduciario, il cui presupposto è la prognosi favorevole circa la capacità del condannato di reinserirsi nella società e, al contempo, circa l'idoneità della misura a contribuire *«alla rieducazione del reo»* e ad assicurare *«la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati»* (art. 47, comma 2, ord. pen.). L'esito positivo del periodo di affidamento in

prova estingue la pena e ogni altro effetto penale (art. 47, comma 12, ord. pen).

7. Tra le prescrizioni che il Tribunale di sorveglianza impartisce all'atto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 47, comma 5, ord. pen., rientrano quelle relative al lavoro. Il lavoro costituisce, storicamente, elemento qualificante del programma trattamentale connesso all'affidamento in prova e – più in generale – *«uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo»* (cfr. Corte cost., sentenza n. 158 del 2021)

7.1. Sebbene la disponibilità di un'attività lavorativa in senso stretto non sia considerata condizione indefettibile per l'accesso alla misura (*ex multis*, Cass. pen., sez. I, 21 giugno 2024, n. 40131; *id.*, 20 dicembre 2017, n. 19101; *id.*, 16 novembre 2011, n. 45433) – potendo essere “surrogata” da altre forme d'impegno sociale, quali lo svolgimento di attività di volontariato, di lavori socialmente utili o di attività non retribuite (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2013, n. 27690; *id.*, 18 giugno 2009, n. 26789) – il lavoro resta nondimeno un elemento cardine del moderno sistema rieducativo penitenziario, in grado di offrire al condannato *«la più avanzata prospettiva di risocializzazione»* (Cass. pen., sez. I, 1° luglio 2025, n. 32915).

7.2. La stessa ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, nell'ammettere l'appellante all'affidamento in prova, ha confermato tale impostazione, evidenziando che l'occupazione lavorativa costituisce *«uno strumento di ausilio per il condannato nel processo d'integrazione sociale e di allontanamento dalla mentalità e dagli ambienti criminosi e criminogeni»*.

II. I dubbi di legittimità costituzionale

8. Alla luce del quadro normativo così ricostruito, il Collegio nutre dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 914 c.m., nella parte in cui prevede che la sospensione dall'impiego sia automaticamente e incondizionatamente applicata al militare durante l'espiazione di pena detentiva mediante affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 ord, pen., senza consentire all'Amministrazione di valutare in concreto la compatibilità della predetta misura alternativa con la prosecuzione del servizio, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e di tutela del prestigio dell'istituzione.

9. Prima di procedere all'illustrazione della questione, il Collegio ritiene opportuno precisarne l'oggetto e la portata.

9.1. In primo luogo, i dubbi di legittimità non investono la sospensione *ex* art. 914 c.m. ove applicata al militare durante l'espiazione di pena detentiva in senso proprio (detenzione intramuraria) o sostituita con le altre misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario (es. semilibertà), le quali, per le loro caratteristiche, comportano una limitazione della libertà personale incompatibile con lo svolgimento del servizio.

9.2. In secondo luogo, la rimessione non mira al riconoscimento di un "diritto" del militare ammesso all'affidamento in prova alla prosecuzione del servizio, né tantomeno di un "dovere" dell'Amministrazione di adibirlo ad una prestazione lavorativa compatibile con la misura alternativa, soluzioni entrambe incompatibili con i prioritari poteri organizzativi dell'amministrazione militare. La questione attiene, piuttosto, all'esigenza di flessibilità che – si ritiene – l'ordinamento deve garantire per rendere possibile una valutazione in concreto dell'opportunità di disporre la sospensione del militare ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, nell'interesse tanto di quest'ultimo quanto dell'Amministrazione.

9.3. Il Collegio non ignora, infine, che l'ordinamento militare è connotato da un peculiare carattere di specialità e autosufficienza rispetto all'ordinamento generale, come attesta – tra l'altro – la circostanza che la

fonte primaria della sua disciplina è costituita da un vero e proprio “Codice”, sistema tendenzialmente conchiuso e autoreferenziale di principi e di regole (Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8150; *id.*, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1489). Nondimeno, tale specialità – che rende impossibile operare un confronto su basi omogenee tra lo statuto del personale militare e quello civile (Cons. Stato, sez. IV, n. 2381 del 2007) – non sottrae la disciplina del rapporto di servizio al rispetto dei principi costituzionali, come la stessa Corte costituzionale ha affermato nel censurare automatismi incidenti sul rapporto di impiego militare (sentenze n. 268 del 2016, n. 363 del 1996, n. 126 del 1995). I dubbi che il Collegio si appresta ad esporre devono essere intesi, pertanto, non come contestazione della specialità dell’ordinamento militare, bensì come verifica della compatibilità di uno specifico automatismo normativo con i principi costituzionali che, anche in questo settore, vincolano il legislatore.

10. Ciò premesso, la questione che si intende sottoporre alla Corte investe, essenzialmente, tre distinti profili di possibile incostituzionalità (che qui si anticipano e saranno sviluppati nell’ambito della trattazione della “non manifesta infondatezza”, v. § 19 e ss.).

10.1. In primo luogo, l’automatica sospensione dal servizio, prevista, anche nei casi di affidamento in prova, dall’art. 914 c.m. sembra entrare in tensione con il principio rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e con il diritto del condannato al lavoro (art. 4 Cost.), nella misura in cui vanifica la componente lavorativa del percorso di reinserimento sociale disegnato dal magistrato di sorveglianza.

10.2. Al contempo, essa sembra porsi in frizione con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.), poiché priva la Forza di appartenenza del militare ammesso all’affidamento in prova di ogni margine per valutare se questi possa essere utilmente impiegato durante l’espiazione della pena in forma alternativa, al

contempo imponendo la corresponsione – seppur in misura ridotta – della retribuzione, senza alcuna controprestazione lavorativa.

10.3. Infine, l'art. 914 c.m. appare intrinsecamente irragionevole (e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost.) in quanto equipara l'affidamento in prova ad altre misure alternative alla detenzione, del tutto eterogenee quanto a contenuto ed effetti, e in quanto configura la sospensione in termini di rigido automatismo, non giustificato dalla *ratio* della disposizione e dagli interessi tutelati.

III. *Il tentativo di interpretazione conforme*

11. Prima di investire la Corte costituzionale della questione, il Collegio è tenuto a verificare (Corte cost., sentenza n. 456 del 1989) se sia praticabile un'interpretazione della disposizione conforme ai richiamati parametri costituzionali. Secondo il noto orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 356 del 1996 e n. 148 del 2008), infatti, *«le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali»*

12. A tal proposito, sembra al Collegio che il tenore letterale dell'art. 914 c.m. non lasci residuare margini ermeneutici per circoscriverne la portata ed escludere dal suo ambito applicativo l'affidamento in prova (art. 47 ord. pen.).

12.1. Sul piano lessicale, l'uso del presente indicativo - *«è applicata»* - con cui il legislatore normalmente disciplina la produzione degli effetti giuridici necessari, porta a configurare la sospensione in termini di automatismo o comunque di obbligo incondizionato.

12.2. Al contempo, il generale riferimento alla *«espiazione delle pene detentive»*, accompagnato dall'inciso *«anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario»* manifesta l'evidente intenzione del legislatore di estendere la sospensione a tutte le ipotesi di esecuzione alternativa della pena, precludendo ogni lettura restrittiva.

13. In prospettiva teleologica, inoltre, la dottrina ha evidenziato che «*stante il carattere lato sensu afflittivo della norma, le ipotesi in essa rappresentate sono tassative*», il che esclude tanto la praticabilità di interpretazioni estensive che, specularmente, di letture restrittive del suo ambito di applicazione.

13.1. Non risulta, dunque, possibile, per il tramite dell'interpretazione, limitare l'operatività della norma alle sole misure alternative incompatibili con la prestazione del servizio ed escludere l'affidamento in prova, ciò equivalendo a una inammissibile forzatura del dato normativo.

14. Neppure appare percorribile – e ciò si osserva per completezza – un'interpretazione conforme a Costituzione che, facendo leva sul riferimento testuale alle pene detentive «*sostituite*» in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, valorizzi la distinzione tecnica tra “pene sostitutive” e “misure alternative alla detenzione” per escludere dall'ambito applicativo della disposizione l'affidamento in prova al servizio sociale e, più in generale, le misure alternative previste dalla legge n. 354 del 1975.

14.2. È vero che, sul piano teorico, occorre distinguere tra le pene sostitutive – oggi disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e direttamente irrogate dal giudice della cognizione in luogo della pena detentiva – e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della legge n. 354 del 1975 – tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), la detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. pen.) e la semilibertà (art. 48 ord. pen.) – disposte dal Tribunale di sorveglianza nella fase esecutiva e consistenti non già nella sostituzione della pena detentiva con una pena di diversa natura, bensì in una diversa modalità di esecuzione della pena medesima.

14.3. Deve, tuttavia, ritenersi che il legislatore abbia utilizzato il termine «*sostituite*» in senso ampio e atecnico, in modo da ricomprendere anche le misure propriamente alternative, come l'affidamento in prova.

14.4. Un'interpretazione fondata sull'anzidetta distinzione terminologica finirebbe, infatti, per svuotare di contenuto la disposizione, posto che tutti gli istituti previsti dalla legge n. 354 del 1975 – cui l'art. 914 c.m., nel richiamare le «*disposizioni dell'ordinamento penitenziario*», fa espresso riferimento – non sostituiscono in senso proprio la pena detentiva, ma ne disciplinano le modalità di esecuzione.

14.5. Al contempo, una simile lettura condurrebbe ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 914 c.m. anche ipotesi di espiazione della pena detentiva attraverso misure alternative evidentemente incompatibili con lo svolgimento del servizio (es. la detenzione domiciliare), che devono invece, necessariamente, esservi ricomprese.

15. In ragione di quanto esposto, il Collegio ritiene impraticabile un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.

15.1. Lo stesso provvedimento impugnato conferma le considerazioni sopra esposte, tanto sul piano interpretativo quanto su quello applicativo: da un lato, l'Amministrazione non ha dubitato che l'affidamento in prova rientri nel campo di applicazione dell'art. 914 c.m.; dall'altro, ha espressamente dato atto che la norma «*non attribuisce all'Amministrazione margini di discrezionalità*», escludendo in radice ogni spazio per una valutazione individualizzata.

IV. *La rilevanza della questione di legittimità costituzionale*

16. La questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante nel presente giudizio, non potendo questo essere definito «*indipendentemente*» dalla risoluzione della questione medesima (art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87).

17. L'art. 914 c.m., infatti, è la disposizione direttamente applicata nel provvedimento impugnato, del quale costituisce l'unico presupposto normativo. Lo stesso provvedimento, come già detto, ne ha richiamato espressamente la portata vincolante e non ha posto a supporto della determinazione alcuna ulteriore considerazione.

17.1. L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione – nei termini che si sono precisati – comporterebbe dunque il venir meno del carattere automatico della sospensione e, conseguentemente, l'illegittimità del provvedimento impugnato, adottato senza alcuna valutazione discrezionale.

18. Va altresì precisato che la rilevanza della questione non è venuta meno per effetto dell'accoglimento in via interinale dell'appello cautelare, disposto con l'ordinanza n. 879/2026 di questa Sezione.

18.1. Come già chiarito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 162 del 2021 e n. 200 del 2014), ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito del giudizio cautelare, è necessario che il potere cautelare del rimettente non sia esaurito, il che si verifica quando il provvedimento cautelare abbia carattere «*interinale*» (ordinanza n. 128 del 2010), ovvero «*ad tempus*» (ordinanza n. 211 del 2011), o ancora «*provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale*» (ordinanza n. 236 del 2010).

18.2. Nel caso di specie, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata espressamente disposta in via interinale, nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità, con espressa riserva della decisione definitiva sull'appello cautelare all'esito della restituzione degli atti da parte della Corte.

18.3. Il Collegio conserva, pertanto, piena potestà decisoria sull'appello cautelare, la cui definizione dipende dalla risoluzione della presente questione: ove questa sia dichiarata infondata, l'appello cautelare dovrebbe essere rigettato per carenza del requisito imprescindibile del *fumus boni iuris*, trattandosi di provvedimento vincolato, conforme al dettato normativo; ove, invece, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 914 c.m., secondo quanto prospettato, il *fumus* sussisterebbe in ragione dell'illegittimità del provvedimento impugnato, adottato senza alcuna

valutazione discrezionale (mentre sul *periculum in mora* si richiamano le considerazioni già rese nell'ordinanza n. 879 dell'11 marzo 2026 e sinteticamente esposte *supra* § 7.1 della parte in fatto).

V. *La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale*

19. Come anticipato (v. *amplius* § 8), il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 914 c.m., nella parte in cui prevede l'automatica e incondizionata sospensione dall'impiego del militare durante l'espiazione di pena detentiva, anche quando questa sia eseguita mediante affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 ord. pen.

19.1. La questione, in particolare, si ritiene non manifestamente infondata (art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87) in relazione a tre distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre.

a) *Primo profilo: violazione degli artt. 27, terzo comma, e 4 della Costituzione.*

20. L'art. 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che «*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*». La funzione rieducativa della pena rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento, considerato «*ineliminabile*» (Corte Cost., sentenza n. 189 del 2010), che vincola il legislatore non solo nella configurazione delle sanzioni *stricto sensu* intese, ma altresì nella disciplina degli effetti che dell'esecuzione della pena conseguono sul piano dei rapporti giuridici del condannato.

20.1. La rieducazione presuppone la configurazione di un percorso riferito al singolo, che ne consideri e valorizzi la specifica vicenda umana e personale. Anche nella fase esecutiva, dunque, costituisce criterio «*costituzionalmente vincolante*» quello che «*esclude rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso*» (sentenza n. 436 del 1999). Ogni automatismo repressivo, infatti, finisce «*per relegare nell'ombra il profilo rieducativo*» (sentenza n. 257 del

2006; in senso conforme sentenza n. 79 del 2007), entrando *«in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena»* (sentenza n. 255 del 2006).

21. Lo strumento principale attraverso il quale la funzione rieducativa si declina nell'ordinamento penitenziario è il lavoro, fondamento della Repubblica (art. 1 Cost.) e forma essenziale di partecipazione del cittadino alla vita della società (art. 4 Cost.).

21.1. L'art. 15 ord. pen. annovera il lavoro tra gli elementi del trattamento rieducativo e dispone che, *«salvo casi di impossibilità»*, al condannato *«è assicurato il lavoro»*; l'art. 20 ord. pen. ne precisa le caratteristiche, stabilendo che esso non ha carattere affittivo, è remunerato e deve essere organizzato in modo da *«riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale»*. La Corte costituzionale ha qualificato il lavoro penitenziario come *«valore centrale»* per il sistema, *«non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo»* (sentenza n. 158 del 2001), e la dottrina ne ha evidenziato la funzione di anello di congiunzione tra il momento dell'esecuzione della pena e il ritorno del condannato nella società.

21.2. Tale centralità si esprime, in concreto, attraverso una pluralità di istituti: dal lavoro intramurario (art. 20 ord. pen.) all'assegnazione al lavoro all'esterno (art. 21 ord. pen.), dalla formazione professionale (art. 20 ord. pen.) fino alle misure alternative alla detenzione – in particolare, semilibertà (art. 50 ord. pen.) e affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) – nell'ambito delle quali l'attività lavorativa costituisce componente fondamentale del programma trattamentale individualizzato.

22. Pur se estraneo alla disciplina penitenziaria in senso proprio, l'art. 914 c.m., ove incondizionatamente applicato alla ipotesi di esecuzione della

pena mediante affidamento in prova (art. 47 ord. pen.), si pone in evidente tensione con la logica propria dell'ordinamento penitenziario, interferendo con una delle principali leve del trattamento individualizzato.

22.1. La sospensione automatica prevista dalla disposizione, infatti, produce un effetto paradossale: anche quando il magistrato di sorveglianza, nell'ammettere il condannato alla misura in discussione, prescrive la ripresa l'attività lavorativa – come avvenuto nel caso di specie – l'Amministrazione militare è obbligata a sospenderlo dall'impiego, così vanificando la componente lavorativa del percorso di reinserimento e costringendo il militare a ricercare, ai fini del mantenimento del beneficio, un “surrogato” di quell'attività lavorativa che già svolgeva.

22.2. Infatti, benché la giurisprudenza di legittimità ammetta che l'indisponibilità di un impiego lavorativo possa essere compensata da altre forme di attività sociale (v. § 7.1), tale soluzione non appare equivalente sul piano rieducativo. L'impossibilità di svolgere l'ordinaria occupazione interrompe, a ben vedere, la continuità del percorso professionale del condannato, proprio quando il mantenimento di un contesto lavorativo strutturato e conosciuto – nel caso di specie, peraltro, improntato a disciplina e rigore – rappresenterebbe il più efficace strumento di reintegrazione.

22.3. Ancora, la soluzione preclude la valorizzazione delle esperienze professionali acquisite: il condannato, anziché proseguire l'attività ad elevata qualificazione per la quale si è formato – il servizio militare con i relativi compiti operativi e addestrativi – verrebbe destinato ad occupazioni surrogatorie, di minor valore professionale, con il rischio di una progressiva dispersione del patrimonio di competenze maturato, tale da ostacolare, anziché favorire, il futuro reinserimento lavorativo.

23. L'automatismo previsto dall'art. 914 c.m. finisce, così, per imporre al condannato di abbandonare l'occupazione che il magistrato di sorveglianza

gli ha prescritto di riprendere, in favore di attività che lo stesso legislatore penitenziario configura come residuali.

23.1. A tale proposito, si evidenzia che il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 47 ord. pen. (introdotto dall'art. 10-*bis*, comma 1, del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112) prevede che il condannato possa essere ammesso «*a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione*» solo «*qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente*».

23.2. La disposizione conferma il carattere sussidiario e residuale di tali forme di attività sociale, che operano «*in sostituzione*» dell'attività lavorativa vera e propria. L'art. 914 c.m., imponendo incondizionatamente la sospensione del rapporto di lavoro anche nei casi di affidamento in prova, finisce dunque per rendere ordinaria e necessitata quella che il legislatore penitenziario configura invece come soluzione eventuale e subordinata.

24. La sospensione automatica dall'impiego rischia, pertanto, di trasformarsi in un irragionevole ostacolo normativo al percorso rieducativo individuale concepito dall'autorità giudiziaria, sovrapponendosi alle valutazioni di quest'ultima – che, nel caso di specie, ha considerato il servizio compatibile con la pena ed elemento qualificante del programma trattamentale – e compromettendo la coerenza complessiva della misura alternativa.

24.1. La tensione con il principio rieducativo è resa ancor più evidente ove si consideri che, nella ricostruzione della Corte costituzionale, lo stesso ordinamento militare è permeato da una logica di recupero del condannato al servizio: anche la specialità del trattamento del militare in espiazione di pena trova, infatti, la propria giustificazione in «*una particolare funzionalizzazione della rieducazione del condannato al dovere costituzionale di difesa della Patria, attuale e non virtuale quando sia*

collegato alla qualità del cittadino alle armi», sicché i fini della rieducazione del condannato militare risiedono nel «prevalente recupero al servizio militare» (Corte cost., sentenza n. 414 del 1991).

24.2. Se, dunque, l'intero ordinamento militare è orientato alla restituzione del condannato al servizio attivo, l'art. 914 c.m., nel precludere automaticamente la prosecuzione del servizio anche quando la misura alternativa la consentirebbe, finisce per contraddire quella medesima logica di recupero che l'ordinamento militare fa propria.

25. Le considerazioni che precedono trovano ulteriore conferma nelle disposizioni costituzionali riferite al lavoro.

25.1. L'art. 4 della Costituzione, nel riconoscere il diritto al lavoro e nell'imporre alla Repubblica di promuovere le condizioni che ne rendano effettivo l'esercizio, non tutela soltanto l'accesso all'occupazione, ma presidia altresì la conservazione del rapporto contro limitazioni irragionevoli e sproporzionate.

25.2. Come la dottrina costituzionalistica ha posto in luce, il diritto al lavoro possiede, accanto ad una dimensione "positiva" – di creazione di condizioni economiche e normative che rendano possibile l'occupazione – una ineliminabile dimensione "negativa", che si sostanzia nella libertà di svolgere la propria attività lavorativa senza subire l'interferenza arbitraria di poteri pubblici o privati e che impone, quanto meno, che ogni limitazione dell'attività lavorativa sia sorretta da una giustificazione adeguata e proporzionata.

25.3. In tale prospettiva, la sospensione automatica dall'impiego disposta ai sensi dell'art. 914 c.m. priva incondizionatamente il condannato della possibilità di proseguire un'attività che la stessa autorità giudiziaria gli ha prescritto di svolgere, senza che tale conseguenza sia sorretta da una valutazione in concreto e anche quando non risponda ad alcuna effettiva e prevalente esigenza.

b) Secondo profilo: violazione dell'art. 97, secondo comma, della Costituzione.

26. L'art. 97, secondo comma, della Costituzione impone che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurare il «*buon andamento*» dell'Amministrazione.

26.1. Il principio, secondo la lettura consolidata della Corte costituzionale, non si esaurisce in un canone di regolarità formale dell'azione pubblica, ma investe l'organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici nel loro complesso (Corte cost., sentenza n. 22 del 1966), comprendendo i profili attinenti alle funzioni e all'esercizio dei poteri amministrativi: i relativi procedimenti devono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse generale, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti dall'attività amministrativa (Corte cost., sentenza n. 40 del 1998).

26.2. Il principio di buon andamento esprime l'esigenza che la disciplina legislativa sia coerente e congrua rispetto al fine che si intende perseguire (Corte cost., sentenze nn. 331 del 1988 e 123 del 1968), sia in relazione al canone generale di efficienza dell'azione amministrativa (Corte cost., sentenza n. 266 del 1993), sia in relazione agli obiettivi particolari cui è preordinata la normativa di settore.

26.3. Con specifico riguardo al rapporto di pubblico impiego, la Corte ha costantemente affermato che il principio di buon andamento si riverbera sulla disciplina del rapporto in tutti i suoi momenti, dalla costituzione all'estinzione, in quanto idonei a condizionare il funzionamento dell'Amministrazione (Corte cost., sentenze nn. 52 del 1981 e 59 del 1997). In questa prospettiva, la Corte ha censurato come contrarie al buon andamento – sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali – le norme che prevedano la cessazione automatica del rapporto di servizio o effetti parimenti radicali sul *munus* senza il preventivo svolgimento di un procedimento nel quale l'Amministrazione

possa apprezzare la situazione concreta del dipendente (Corte cost., sentenze nn. 971 del 1988, 197 del 1993, 126 del 1995 e 363 del 1996).

26.4. Tale orientamento è stato affermato anche con specifico riferimento all'ordinamento militare, rispetto al quale la Corte non ha ravvisato ragioni particolari idonee a giustificare la rinuncia alla garanzia del procedimento e ad una valutazione in concreto (Corte cost., sentenze nn. 17 del 1991 e 126 del 1995).

27. Poste tali essenziali coordinate, si evidenzia che la sospensione obbligatoria del militare condannato trova la sua prevalente *ratio* – come già si è detto (v. § 4.3) – nell'impossibilità di funzionamento del *sinallagma* insito nel rapporto di pubblico impiego (Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 1999, n. 1683): l'esecuzione della pena, anche attraverso misure alternative alla detenzione, rende il dipendente indisponibile a garantire il servizio incondizionato e la piena prestazione lavorativa. Attraverso il provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell'art. 914 c.m., l'Amministrazione formalizza tale impossibilità e ne regola le conseguenze giuridiche sul rapporto.

27.1. Nella specifica prospettiva dell'Amministrazione militare, tuttavia, l'automatismo previsto dall'art. 914 c.m. produce, nel caso dell'affidamento in prova, un risultato opposto a quello che la logica del *sinallagma* imporrebbe: anche quando il militare è disponibile per la prestazione del servizio, perché ammesso a una misura alternativa che può risultare pienamente compatibile con l'attività lavorativa – come nel caso di specie – l'Amministrazione è obbligata a sospenderlo dall'impiego. L'ampia discrezionalità organizzativa di cui l'Amministrazione militare ordinariamente dispone viene così azzerata dall'automatismo normativo.

28. A seguito della sospensione, inoltre, il militare resta in servizio permanente, continua a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo e a maturare – pur computandosi solo metà del tempo trascorso – il diritto alla pensione (cfr. art. 920 c.m.), ma non svolge alcuna

controprestazione lavorativa. Si determina, dunque, una situazione di erogazione retributiva e computo previdenziale a fronte di una totale inattività, non già perché il *sinallagma* sia impossibile, ma perché la norma ne impedisce il funzionamento.

29. La sospensione incondizionata non si giustifica neppure laddove si individui quale *ratio* dell'art. 914 c.m. la tutela del prestigio e dell'affidabilità dell'Amministrazione militare.

29.1. Tali esigenze, invero, non si pongono in egual misura e in maniera indistinta per tutti i militari – esse potendo non sussistere, o risultare attenuate, ad esempio, per coloro che svolgano mansioni che non comportano alcun contatto con il pubblico – e ben potrebbero essere salvaguardate consentendo all'Amministrazione, nell'esercizio dell'incomprimibile discrezionalità organizzativa che le è propria, di adibire il militare a mansioni diverse o escluderlo da funzioni operative particolarmente sensibili, contemperando in tal modo la tutela dell'istituzione con le esigenze di razionale impiego delle risorse e con il percorso rieducativo in atto.

30. L'automatismo normativo impedisce però qualsiasi soluzione intermedia e impone, quale unica e obbligata misura, quella più radicale – l'allontanamento dal servizio – anche laddove essa non sia necessaria al raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma e anzi contrasti con l'interesse dell'Amministrazione a continuare ad utilizzare la prestazione lavorativa del proprio dipendente (la cui professionalità può risultare non facilmente sostituibile e comportare la necessità di attingere al personale di altre articolazioni territoriali).

31. Si osserva, infine, che nel caso di specie il procedimento disciplinare, avviato dall'Amministrazione per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, si è concluso con l'irrogazione di una sanzione conservativa – sanzione della sospensione disciplinare di mesi dodici – e non con la perdita del grado, il che conferma che l'Amministrazione stessa non ha

ritenuto la condotta del militare incompatibile con la permanenza nei ranghi.

31.1. La sospensione automatica *ex art. 914 c.m.* produce, pertanto, pur se per un tempo limitato, un effetto più gravoso e afflittivo di quello che la stessa Amministrazione, nell'esercizio della propria potestà disciplinare, ha ritenuto proporzionato alla gravità dei fatti.

c) Terzo profilo: violazione dell'art. 3 della Costituzione.

32. In aggiunta ai profili sin qui esaminati, il Collegio ritiene che l'art. 914 c.m. presenti un autonomo vizio di irragionevolezza intrinseca, con conseguente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice versante: per un verso, la disposizione equipara l'affidamento in prova alle altre ipotesi in cui le pene detentive siano «*sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario*», così accomunando situazioni ontologicamente distinte; per altro verso, essa configura un automatismo privo di qualsiasi mediazione procedimentale, che non trova adeguata giustificazione in alcuna delle *rationes* che lo sorreggono.

32.1. Il principio di irragionevolezza esige che la disciplina legislativa sia coerente con il fine perseguito e che i mezzi prescelti siano congrui e proporzionati rispetto allo scopo (Corte cost., sentenze nn. 103 del 1993 e 437 del 1994); esso richiede, altresì, che il sistema normativo presenti una intrinseca coerenza interna e che le disposizioni non producano effetti contraddittori rispetto alla propria *ratio* (Corte cost., sentenze nn. 267 del 1998 e 309 del 1996)

33. L'art. 914 c.m. estende il proprio ambito applicativo a tutte le «*disposizioni dell'ordinamento penitenziario*» che comportano l'esecuzione della pena detentiva in forma alternativa, senza operare alcuna distinzione tra le diverse tipologie di misure.

33.1. Per l'effetto, sono irragionevolmente equiparate situazioni del tutto diverse sotto il profilo della compatibilità con la prestazione del servizio: la detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. pen.), nella quale il condannato

resta confinato nella propria abitazione; la semilibertà (art. 48 ord. pen.), nella quale il soggetto trascorre parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario ma vi rientra per il pernottamento; e l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), nel quale il condannato gode della piena libertà personale, sia pure nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Tribunale di sorveglianza.

33.2. In questa prospettiva, se la *ratio* dell'estensione alle misure alternative risiede – come si è ricostruito (v. § 4.3) – nell'ostacolo alla piena disponibilità del militare, non può non rilevarsi che tale ostacolo presenta un'intensità radicalmente diversa a seconda della misura in concreto applicata.

33.3. Per la semilibertà e la detenzione domiciliare l'ostacolo alla prestazione del servizio è effettivo, poiché il condannato è soggetto a vincoli di permanenza in determinati luoghi che rendono obiettivamente ardua, se non impossibile, l'ordinaria prestazione lavorativa, specie nel contesto dell'impiego militare che richiede piena e incondizionata disponibilità. Per l'affidamento in prova al servizio sociale, invece, il condannato gode della libertà personale, può spostarsi per esigenze lavorative ed è anzi tenuto a svolgere attività lavorativa o socialmente utile.

34. La vicenda in esame offre puntuale riscontro alle considerazioni di cui sopra. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, nel dettare le prescrizioni dell'affidamento, ha stabilito il «*divieto assoluto di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle ore 21,00 alle ore 7,00*», facendo «*salvo il caso in cui l'affidato debba svolgere attività lavorativa o socialmente utile, che deve essere previamente e costantemente verificata da parte di detto U.E.P.E.*». Ha altresì imposto al condannato di «*reperire e svolgere attività di volontariato o socialmente utile o di pubblica utilità presso un ente pubblico o un'associazione privata onlus*», nonché «*di riprendere l'attività nella Marina Militare allo scadere dell'anno di sospensione dall'impiego*». Con ulteriore provvedimento, il Magistrato di sorveglianza ha autorizzato il

militare a recarsi presso la Caserma di Brindisi e ad anticipare l'uscita dall'abitazione, dal lunedì al sabato, alle ore 6,00.

34.1. Il regime così delineato conferma che l'affidato dispone di una libertà personale pienamente compatibile con la prestazione del servizio. In questa ipotesi, dunque, la “piena disponibilità” del militare non è preclusa dalla misura alternativa, ma solo dall'automatismo normativo che ne impone la sospensione dall'impiego.

35. L'equiparazione di misure così eterogenee – senza che sia consentita alcuna valutazione circa l'effettiva incidenza di ciascuna sulla possibilità di prestare servizio – appare fondarsi su una presunzione assoluta (su cui vedi, *ex multis*, Corte cost., sentenze nn. 265 del 2010 e 139 del 2010) di incompatibilità tra tali modalità di espiazione della pena e servizio militare, che con riferimento all'affidamento in prova non risponde a dati di esperienza generalizzati ed è anzi agevolmente smentita dalla realtà fattuale.

36. Per altro verso, la Corte costituzionale (vedi, *ex multis*, sentenze n. 2 del 1999; n. 240 del 1997; n. 329 del 2007) ha ripetutamente censurato gli automatismi normativi che producono effetti pregiudizievoli sui diritti fondamentali senza consentire una valutazione individualizzata.

36.1. Con sentenza n. 268 del 2016 – resa in materia affine a quella qui in esame e relativa proprio all'ordinamento militare – la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lettera i), c.m., nella parte in cui non prevedevano l'instaurazione del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. In quella sede la Corte ha affermato che ogni sanzione «*va graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto, e non può pertanto costituire l'effetto automatico e incondizionato di una condanna penale*», precisando che tale

principio non può essere disatteso *«neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare»*.

36.2. La medesima sentenza ha affermato l'indefettibilità di una "mediazione procedimentale" che consenta all'Amministrazione una valutazione in concreto, anche nel caso in cui l'infrazione risulti da condanna penale passata in giudicato. Forme di automatismo possono eccezionalmente giustificarsi soltanto quando la fattispecie penale presenti un contenuto radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego (sentenze n. 286 del 1999 e n. 363 del 1996), come nel caso dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; non invece quando – come nel caso dell'interdizione temporanea – la misura sia per definizione provvisoria e *«tale da non escludere la prosecuzione del rapporto momentaneamente interrotto»* (sentenza n. 268 del 2016).

36.3. Le considerazioni esposte appaiono estensibili, con i dovuti adattamenti, al caso di specie: come l'interdizione temporanea non implica necessariamente l'incompatibilità con il servizio, così l'affidamento in prova – nell'ambito del quale può essere garantita ampia libertà di spostamento del condannato, secondo le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza – non implica necessariamente l'impossibilità della prestazione lavorativa.

37. Il medesimo vizio di illegittimità è stato poi rilevato dalla Corte con riferimento ad automatismi normativi previsti in altri settori dell'ordinamento: possono richiamarsi, *ex multis*, la sentenza n. 88 del 2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la revoca automatica della patente per omicidio stradale, in ragione della *«irragionevolezza intrinseca della sanzione indifferenziata per ipotesi marcatamente diverse in termini di gravità della condotta»*, e la sentenza n. 222 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione di pene accessorie in misura fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Con la sentenza n. 149 del 2018, infine, la Corte ha censurato un meccanismo normativo che

precludeva in modo assoluto l'accesso ai benefici penitenziari in ragione del solo titolo di reato, precisando che i criteri legati alla gravità del fatto *«legittimamente possono essere considerati dal legislatore nella fase di comminazione della pena»*, ma non possono, nella fase di esecuzione, *«operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima»*.

37.1. Il filo conduttore di tale giurisprudenza è che l'automatismo normativo si espone a censura costituzionale quando, precludendo ogni apprezzamento delle peculiarità del caso concreto, determina un sacrificio indifferenziato e sproporzionato di interessi costituzionalmente rilevanti.

38. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'automatica sospensione dall'impiego prevista dall'art. 914 c.m. risulta, nell'ipotesi di espiatione della pena mediante affidamento in prova, intrinsecamente irragionevole e sproporzionata, poiché il sacrificio imposto ad entrambe le parti del rapporto di lavoro non trova adeguata giustificazione in alcuna delle *rationes* che sorreggono la disposizione.

38.1. Quanto alla *ratio* connessa all'impossibilità di prestazione del servizio, si è evidenziato (v. §§ 33.2-33.4) che nel caso dell'affidamento in prova il militare può rimanere libero – come nella vicenda in esame – di recarsi a lavoro, sicché la prestazione resta, almeno ordinariamente, possibile.

38.2. Con riferimento all'opportunità di tutelare il prestigio e l'affidabilità dell'Amministrazione, si è osservato (v. § 29.1) che tali esigenze non si pongono in egual misura per tutti i militari e potrebbero in molti casi essere salvaguardate attraverso soluzioni meno radicali dell'allontanamento dal servizio.

38.3. Quanto, infine, alla componente *lato sensu* sanzionatoria della sospensione – laddove la si ritenga rinvenibile nell'art. 914 c.m. (v. § 4.2) – essa non impone di per sé alcuna forma di automatismo e non sarebbe vanificata ove all'Amministrazione fosse riconosciuto il potere di valutare

in concreto l'opportunità di mantenere in servizio il militare ammesso all'affidamento in prova (e quindi, necessariamente, condannato ad una pena detentiva non superiore a tre anni).

38.4. Del resto, ciò che si ritiene sproporzionato non è, in sé, la previsione della sospensione dall'impiego del militare ammesso all'affidamento in prova, che resterebbe pur sempre nella disponibilità dell'Amministrazione ogniqualvolta fosse reputata l'unica soluzione adeguata alla tutela degli interessi istituzionali coinvolti, bensì il suo carattere necessario e indiscriminato. Non si tratta, quindi, di sottrarre all'Amministrazione uno strumento di tutela, ma di garantire un margine di flessibilità nel suo utilizzo, tale da consentire una valutazione in concreto della situazione e un adeguato temperamento tra le esigenze del servizio, il prestigio dell'istituzione e il percorso rieducativo del condannato.

39. L'irragionevolezza dell'automatismo è ulteriormente confermata dal confronto tra la sospensione di cui si discute (914 c.m.) e le sospensioni di carattere precauzionale previste dai successivi articoli del Codice (artt. 915-917 c.m.).

39.1. Solo per le ipotesi di sospensione precauzionale, infatti, l'art. 918, comma 2, c.m. prevede la «*potestà di revoca del provvedimento*» per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, consentendo così all'Amministrazione di esercitare la propria discrezionalità, seppur *ex post*.

39.2. L'art. 914 c.m. non ammette, invece, alcuna valutazione discrezionale – né nella fase di adozione del provvedimento, né successivamente – e priva l'Amministrazione di ogni potere di apprezzamento, anche nell'ipotesi in cui la prestazione del servizio potrebbe non essere preclusa. Il rigido e incondizionato automatismo previsto dalla disposizione censurata costituisce, pertanto, un'anomalia nell'ambito del sistema normativo di riferimento, che – in fattispecie nelle quali vengono

egualmente in rilievo il rapporto tra la posizione del militare e le esigenze dell'Amministrazione – mostra di ritenere compatibile con le esigenze dell'ordinamento militare una modulazione del potere sospensivo.

VI. La rimessione della questione

40. Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 914 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui dispone che la sospensione dal servizio «è *applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento*», includendovi automaticamente e incondizionatamente l'ipotesi di espiazione della pena mediante affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), senza consentire all'Amministrazione di valutare in concreto la compatibilità della predetta misura alternativa con la prosecuzione del servizio, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e di tutela del prestigio dell'istituzione.

40.1. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

40.2. Resta riservata alla definizione dell'appello cautelare ogni pronuncia sul relativo *petitum* e sulle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 914 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Antonella Manzione, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.